



# COMUNE DI FIORANO CANAVESE

## PROVINCIA DI TORINO

**OGGETTO:** RICHIESTA DATI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito la normativa **IUC (Imposta Unica Comunale)**, introducendo un nuovo tributo per i servizi indivisibili denominato **TASI**. Il Comune ha recepito e regolamentato la normativa con proprio regolamento approvato in sede di Consiglio Comunale il 31/07/2014 con delibera n. 15 e pubblicato sul nostro sito [www.comune.fioranocanavese.to.it](http://www.comune.fioranocanavese.to.it).

A fronte della necessità di ottemperare correttamente all'applicazione della normativa, ed in particolare al comma 681 che dispone quanto segue *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare..."*; e quindi al fine della corretta individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della TASI, si invitano gli occupanti (inquilini, affittuari, ecc.) di unità immobiliari di cui non sono titolari ed i possessori di seconde case a compilare l'allegata dichiarazione e restituirla al Comune di Fiorano C.se entro il **20/09/2014**.

Tale richiesta è formulata al fine di poter imputare correttamente la **TASI** al conduttore e per evitare l'emissione di accertamenti a fronte di mancati versamenti d'imposta dovuti in realtà da altri soggetti.

L'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 18 del 31/07/2014 è pari all'**1,10 (uno virgola dieci) per mille** per tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili:

- nel caso in cui **l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare**, l'occupante versa la TASI nella misura del **30%** dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota dell'**1,10** per mille, mentre la restante parte (**70%**) sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **per il solo anno 2014** il dl. 88/2014, pubblicato in G.U. (Serie generale n. 132 del 10 giugno) ha fissato per quei Comuni che non sono riusciti ad approvare le percentuali d'imposta entro il 23 maggio 2014, le nuove scadenze TASI in 2 rate: **16 ottobre prima rata e 16 dicembre seconda rata**.

Fiorano C.se, 20 agosto 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
(Rag. Cecilia MORENA)